

**Credito  
Valtellinese**



## **Assemblea straordinaria dei Soci**

**11 aprile 2014 - 1^ convocazione**

**12 aprile 2014 - 2^ convocazione**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione le proposte di modifica degli articoli 9, 36 e 44 (le "Proposte di Modifica").

La presente relazione (la "Relazione"), redatta dal Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese s.c. ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti") e in conformità all'Allegato 3A, Schema n. 3, al Regolamento Emittenti, è volta ad illustrare e motivare le Proposte di Modifica, evidenziandone gli aspetti di maggiore rilevanza.

### **Articolo 9**

Si propone la modifica del comma 8 in relazione alla previsione del comma 2, che attribuisce la facoltà al Consiglio di proporre all'Assemblea la fissazione del numero minimo di azioni che il socio deve possedere sin dal momento della presentazione della domanda di ammissione a soci.

Tenuto conto che il comma 5-bis dell'art. 30 del Testo Unico Bancario – introdotto dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221 – collega la decadenza dalla qualità di socio al venir meno del possesso azionario eventualmente stabilito dall'Assemblea ai fini dell'ammissione, pare opportuno adeguare il testo statutario alla previsione normativa, esplicitando le conseguenze del venir meno in capo al socio del numero minimo di azioni eventualmente fissato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello Statuto.

Pertanto, si propone di modificare il primo capoverso del comma 8, specificando che comporta la perdita della qualità di Socio non solo la cessione dell'intera partecipazione, ma anche la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del numero minimo di azioni fissato dall'Assemblea per l'ammissione a Socio.

In correlazione alla proposta di cui sopra, si propone di inserire un ultimo capoverso all'ottavo comma dell'art. 9, al fine di disciplinare il regime applicabile a coloro che siano già

soci della Banca nel caso di fissazione da parte dell'Assemblea ordinaria della Società, ai sensi dell'art. 9, comma 2, e dell'art. 24, comma 2, dello Statuto, di un numero minimo di azioni da possedere ai fini dell'iscrizione a libro soci e del mantenimento del relativo status.

Tale ultima proposta è specificatamente volta a tutelare i Soci del Credito Valtellinese, garantendo loro il mantenimento dello *status* di Socio in base alla disciplina vigente, in punto di possesso azionario minimo, al momento della ammissione a Libro soci degli stessi.

Di conseguenza, nell'ipotesi di fissazione della soglia minima da parte dell'Assemblea, non potranno essere cancellati dal Libro soci coloro che possiedano un numero di azioni inferiore a quello fissato, purché risultino già iscritti a libro Soci prima della data di introduzione di detta soglia.

La modifica è volta a tutelare lo *status* di Socio anche nei casi di modificazione della soglia minima di cui all'art. 9, comma 2, Statuto.

### **Articolo 36**

Si propongono alcune modifiche al comma 3 relativo alle attribuzioni non delegabili, riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- nell'alea 4 si inserisce tra le attribuzioni predette la nomina del responsabile della funzione di controllo dei rischi in recepimento di quanto previsto dalle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – Circolare 263 del 27 dicembre 2006 – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013;
- nell'alea 5 si precisa che l'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione in materia di assunzione e cessione partecipazioni riguarda le partecipazioni qualificate, così come definite dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia.

### **Articolo 44**

Nel comma 10, relativo al gettone di presenza per la partecipazione dei Sindaci ai Comitati interni, si rende necessaria una modifica di carattere formale per precisare il riferimento a tali Comitati e all'articolo dello statuto che ne prevede la costituzione da parte del Consiglio di Amministrazione.

\* \* \*

Con riferimento alle informazioni richieste dall'Allegato 3A, Schema n. 3, al Regolamento Emittenti, facciamo presente che in relazione alle modifiche statutarie proposte non ricorre il diritto di recesso previsto dalla normativa vigente.

Vi informiamo che, in data 24 gennaio 2014 e in data 6 marzo 2014, è stato richiesto alla Banca d'Italia il rilascio del provvedimento di accertamento, ai sensi dell'articolo 56 del Testo Unico Bancario.

Nella tabella sinottica di seguito riportata, vengono messi a confronto, per ciascun articolo di cui si propone la modifica, il testo vigente ed il testo proposto, con evidenziate in neretto le parti inserite ex novo o modificate e barrate le parti soppresse, riportando in premessa per ciascun articolo note di commento riguardo a motivazioni e contenuti delle singole proposte.

<b>Formulazione attuale</b>	<b>Formulazione proposta</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Art. 9</b>
<p><i>Nota: l'articolo riguarda l'acquisto e la perdita della qualità di socio. La proposta di modifica del comma 8 si correla alla previsione del comma 2, che attribuisce la facoltà al Consiglio di proporre all'Assemblea la fissazione del numero minimo di azioni che il socio deve possedere sin dal momento della presentazione della domanda di ammissione a soci. Atteso che il comma 5-bis dell'art. 30 del Testo Unico Bancario – introdotto dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221 –collega la decadenza dalla qualità di socio al venir meno del possesso azionario eventualmente stabilito dall'Assemblea ai fini dell'ammissione, occorre adeguare il testo statutario alla previsione normativa. Si propone inoltre di inserire un ultimo capoverso al fine di chiarire il regime applicabile a coloro che siano già soci della Banca nel caso di fissazione, da parte dell'Assemblea ordinaria della Società, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e dell'articolo 24, comma 2, dello Statuto, di un numero minimo di azioni da possedere ai fini dell'iscrizione a libro soci e del mantenimento del relativo status.</i></p>	
<p>1. Chi intende diventare Socio deve comprovare la partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate o sottoscritte, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di proporre all'Assemblea ordinaria dei soci la fissazione del numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio. Detto limite non potrà essere superiore a n.150 azioni.</p> <p>3. Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il titolare di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.</p>	<p>1. Chi intende diventare Socio deve comprovare la partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate o sottoscritte, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di proporre all'Assemblea ordinaria dei soci la fissazione del numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio. Detto limite non potrà essere superiore a n.150 azioni.</p> <p>3. Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il titolare di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.</p>

<p>4. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio con delibera congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.</p> <p>5. La delibera di ammissione deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.</p> <p>6. L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Comitato dei Proviviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Comitato dei Proviviri, costituito ai sensi del presente Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio.</p> <p>7. La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione nel Libro dei Soci.</p> <p>8. La qualità di Socio si perde con la cessione dell'intera partecipazione comunque rilevata dalla Società, la quale provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.</p>	<p>4. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio con delibera congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.</p> <p>5. La delibera di ammissione deve essere annotata sul Libro dei Soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.</p> <p>6. L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Comitato dei Proviviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata decisione del Comitato dei Proviviri, costituito ai sensi del presente Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio.</p> <p>7. La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione nel Libro dei Soci.</p> <p>8. <del>La qualità di Socio si perde con</del> <b>La cessione dell'intera partecipazione così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del numero minimo di azioni che sia stato fissato dall'Assemblea ai sensi del comma 2 del presente articolo, comunque rilevate dalla Società, comporta la perdita della qualità di socio.</b> <del>La quale</del> società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.</p> <p><b>In deroga al capoverso che precede, per coloro che siano iscritti a libro soci alla data in cui l'Assemblea ordinaria introduca o incrementi il numero minimo di azioni di cui al comma 2 del presente articolo, la perdita della qualità di socio e la conseguente cancellazione dal libro soci conseguiranno, rispettivamente, al venir meno dell'intera partecipazione e al venir meno di un numero di azioni che riduca il possesso azionario al di sotto del numero minimo di azioni stabilito dall'Assemblea ordinaria alla data di iscrizione nel libro soci del socio interessato.</b></p>
<b>Articolo 36</b>	<b>Articolo 36</b>
<p><i>Nota: si propongono alcune modifiche al comma 3 relativo alle attribuzioni non delegabili,</i></p>	

*riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:*

*- nell'alinea 4 si inserisce tra le attribuzioni predette la nomina del responsabile della funzione di controllo dei rischi in recepimento di quanto previsto dalle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – Circolare 263 del 27 dicembre 2006 – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013;*

*- nell'alinea 5 si precisa che l'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione in materia di assunzione e cessione partecipazioni riguarda le partecipazioni qualificate, così come definite dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia. Si fa presente che, in base alla vigente normativa, per partecipazione qualificate si intende il possesso, diretto o indiretto, di azioni o quote pari o superiori al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente di un'impresa oppure che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa stessa.*

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
2. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nel quale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.
3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
  - la determinazione delle linee e degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione del Gruppo e la verifica della loro attuazione, l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, dei budget, della politica di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni del Gruppo;
  - la nomina e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;
  - la costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
  - la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
  - l'assunzione e la cessione di partecipazioni;

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
2. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nel quale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.
3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
  - la determinazione delle linee e degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione del Gruppo e la verifica della loro attuazione, l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, dei budget, della politica di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni del Gruppo;
  - la nomina e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;
  - la costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
  - la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, e di conformità **e di controllo dei rischi**;
  - l'assunzione e la cessione di partecipazioni **qualificate, così come definite dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia**;

<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze;</li> <li>- la determinazione dei criteri per le elargizioni a scopi benefici, culturali e sociali a valere su un fondo appositamente costituito o incrementato con la devoluzione di una quota degli utili netti annuali da parte dell'Assemblea dei Soci;</li> <li>- la definizione del disegno imprenditoriale unitario del Gruppo, la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;</li> <li>- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;</li> <li>- l'adozione e la modifica delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile;</li> <li>- le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.</li> </ul> <p>4. E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ..</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze;</li> <li>- la determinazione dei criteri per le elargizioni a scopi benefici, culturali e sociali a valere su un fondo appositamente costituito o incrementato con la devoluzione di una quota degli utili netti annuali da parte dell'Assemblea dei Soci;</li> <li>- la definizione del disegno imprenditoriale unitario del Gruppo, la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;</li> <li>- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;</li> <li>- l'adozione e la modifica delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile;</li> <li>- le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.</li> </ul> <p>4. E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ..</p>
<b>Articolo 44</b>	<b>Articolo 44</b>
<p><i>Nota: nel comma 10, relativo al gettone di presenza per la partecipazione dei Sindaci ai Comitati interni, si rende necessaria una modifica di carattere formale per precisare il riferimento a tali Comitati e all'articolo dello statuto che ne prevede la costituzione da parte del Consiglio di Amministrazione.</i></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.</li> <li>2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</li> <li>3. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.</li> <li>2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</li> <li>3. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e</li> </ol>

<p>delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>4. Il Collegio Sindacale vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi.</p> <p>5. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.</p> <p>6. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali stabiliti con Regolamento della Consob.</p> <p>7. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire - presso altre società del Gruppo Credito Valtellinese nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia - cariche in organi diversi da quelli di controllo.</p> <p>8. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente normativa, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.</p> <p>9. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale, almeno un Sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato.</p> <p>10. L'emolumento spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e dei Comitati di cui all'ultimo comma</p>	<p>delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>4. Il Collegio Sindacale vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi.</p> <p>5. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.</p> <p>6. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali stabiliti con Regolamento della Consob.</p> <p>7. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire - presso altre società del Gruppo Credito Valtellinese nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia - cariche in organi diversi da quelli di controllo.</p> <p>8. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente normativa, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.</p> <p>9. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale, almeno un Sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato.</p> <p>10. L'emolumento spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e dei Comitati <b>interni</b> di cui <del>all'ultimo</del></p>
--	--



<p>dell'art. 37. Ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.</p> <p>11. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.</p> <p>12. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I Sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.</p>	<p><del>comma dell' art. 37</del> <b>al comma 3 dell'art. 36.</b> Ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.</p> <p>11. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.</p> <p>12. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I Sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.</p>
---	--

Signori Soci,

alla luce di quanto rappresentato nella Relazione esaminata, Vi chiediamo di approvare le proposte di modifica degli articoli 9, 36 e 44 dello Statuto sociale sopra esposte e di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi ne fa le veci, in via tra loro disgiunta, i più ampi poteri per il compimento di tutte le formalità occorrenti per rendere efficaci le deliberazioni di modifica dello Statuto sociale adottate, fatti salvi gli adempimenti e le valutazioni di competenza del notaio rogante ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

Sondrio, 4 marzo 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE